

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364-329319 – fax 0364-329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Risposte ai quesiti dei Concorrenti

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto del servizio di somministrazione a tempo determinato di personale amministrativo per emergenza coronavirus, per un periodo di 2 mesi.

Quesito n. 1

Un concorrente pone i seguenti quesiti:

1) *Con riferimento alla previsione ex art.2 "OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA" lettera f/g, si segnala che, come da art.40 co.8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. A ciò si aggiunga che l'art.10 co.1 del D.Lgs.276/2003 dispone "E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base (...) allo stato di salute (...)". Si chiede, pertanto, di confermare che alcun obbligo di consegna della certificazione medica potrà essere imputata all'aggiudicatario e di confermare che eventuali visite mediche anche in fase preassuntive saranno effettuate da Codesta stazione appaltante nell'ambito del proprio protocollo sanitari.*

2) *Con riferimento alla previsione ex art.2 "OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA" lettera f/g/h/i, circa si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'operatore aggiudicatario è la formazione generale e che la formazione specifica nonché l'addestramento sarà eseguito da codesta spett.le Amministrazione nell'ambito del proprio protocollo sanitario. Infatti ai sensi dell'art.34 co.3 D.Lgs.81/15, Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art.35 co.4 D.Lgs.81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt.35 co.4 e art.34 co.3 del D.Lgs.81/2015 e art.37 co.5 D.Lgs.81/08 « viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2 co.1 lett.cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Stesse valutazioni anche circa le disposizioni ex art.2 lettera h ove previsto che "indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore (esposizione a movimentazione dei carichi o a rischio da videoterminale) e necessità di effettuazione della informazione"; essendo il prestatore di lavoro presso i locali e le attività dell'utilizzatore appare evidente che dette informazioni potranno essere data puntualmente solo da*

quest'ultimo, nonché l'assegnazione dei DPI di cui alla lettera i. Pertanto si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo, come previsto dal successivo art.8 co.7 del Capitolato.

3) Con riferimento alla previsione ex artt. 9 e 15 (in particolare la penale i danni) del Capitolato e più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tala disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all'Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell'art.35 co.7 D.Lgs.81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell'agenzia aggiudicataria, anche in relazione agli obblighi ex art.9 e le penali per danni ex art.15 del Capitolato, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente

4) Si chiede conferma che la previsione ex art.23 si riferisce solo ed esclusivamente ai diretti, in quanto circa i somministrati ex art.34 co.3 del D.Lgs.81/2015 "Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Risposta:

In relazione ai quesiti posti si relaziona quanto segue:

- 1) Si conferma che la sorveglianza sanitaria sarà a carico dell'ASST della Valcamonica.*
- 2) Si conferma che la formazione generale e specifica sarà a carico dell'ASST della Valcamonica, così come l'addestramento ex art.37 co.5 D.Lgs.81/2008.*
- 3) Si conferma ex art.35 co.7 D.Lgs.81/2015 che l'ASST della Valcamonica risponderà nei confronti di terzi dei danni arrecati dal lavoratore somministrato.*
- 4) Si conferma che le previsioni dell'art.23 del capitolato tecnico non si riferiscono ai lavoratori somministrati.*

Cordiali Saluti

Breno 14.7.2021

*Il RUP
Ing. Francesco Mazzoli*